

**D.lgs. 81/2008 e D.L. 13/04/2011
Corso in materia di sicurezza
per le Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile**

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (**DPI**) ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un **DPI**.

D.lgs. 81/2008 e
D.l. 13/04/2011

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I **DPI** devono essere impiegati quando i **rischi non possono essere eliminati o ridotti** in maniera sufficiente dalla **prevenzione**, dall'**organizzazione** del lavoro e dai **dispositivi di protezione collettiva**.

I **DPI** non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I **DPI** per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

- ▶ possesso della marcatura **CE** e di tutte le certificazioni previste;
- ▶ presenza di **istruzioni di utilizzo** chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- ▶ **adeguatezza** del DPI **al rischio** da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- ▶ **adeguatezza** del DPI alle esigenze **ergonomiche** e di salute del lavoratore.



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

In particolare, i **DPI** devono rispettare i seguenti requisiti :

REQUISITI INFORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">• notizie sulle protezioni fornite• limiti d'uso• tempo utile prima della scadenza• istruzioni per l'uso, manutenzione, pulizia
REQUISITI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• efficienza protettiva• durata della protezione• data di scadenza• innocuità• assenza di rischi causati dallo stesso DPI• solidità
REQUISITI ECONOMICI	<ul style="list-style-type: none">• costo unitario• prevedibile durata ed efficienza
REQUISITI PRESTAZIONALI	<ul style="list-style-type: none">• disagio ridotto• limitazione effetti di impedimento• funzionalità pratica• compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo)
COMFORT	<ul style="list-style-type: none">• leggerezza• adattamenti alla morfologia• dimensioni limitate• trasportabilità• comfort termico

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Il Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato ha i seguenti obblighi:

- ▶ Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a proteggere i volontari;
- ▶ Fornire i DPI con marchio CE;
- ▶ Fissare le condizioni d'uso e manutenzione ;
- ▶ **Documentare** la **distribuzione** e la **verifica** dei DPI
- ▶ Verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua comprensibile;
- ▶ Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
- ▶ Garantire **adeguata informazione** sull'uso dei DPI
- ▶ Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I Volontari hanno i seguenti obblighi:

- ▶ devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- ▶ devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- ▶ devono segnalare prontamente al Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- ▶ devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Suddivisione dei **DPI** per **tipologia**:

- ▶ Dispositivi di protezione della testa
- ▶ Dispositivi di protezione dell'udito
- ▶ Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- ▶ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- ▶ Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- ▶ Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- ▶ Dispositivi di protezione della pelle
- ▶ Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- ▶ Dispositivi dell'intero corpo
- ▶ Indumenti di protezione sistemi anticaduta

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Il D.Lgs 475/1992 classifica i **DPI** nelle **tre categorie** seguenti:

I° Categoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).

II° Categoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

III° Categoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall'alto e da temperature non inferiori a 100°C).

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Check List processo ideale per l'individuazione dei **DPI** :

1. VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO
2. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE
3. IDENTIFICAZIONE DEL DPI NECESSARIO
4. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE
5. IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE
6. IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI
7. SELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORI
8. DOTAZIONE DI PROVA
9. VERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA
10. ACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARI

Grazie dell'attenzione!

Per ogni richiesta, commento e comunicazione:

decreto81@eupolislombardia.it